



GDAP-0205770-2007

MOD. 40/255

PU-GDAP-1e00-28/06/2007-0205770-2007

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

C.G.I.L.-F.P.- Via Leopoldo Serra, n.31
00153 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 ROMA

C.I.S.L. -F.P.S.- Via Lancisi, 25
00161 ROMA

C.I.S.L. -F.P.S./P.P. - Via Lancisi, 21
00161 ROMA

U.I.L. - P.A. - Via Emilio Lepido, 46
00157 ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

CONFSAL - U.N.S.A -
Via della Trinità dei Pellegrini, 1 - 00186 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00186 ROMA

F.L.P. - Via Piave, n. 61
00187 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

FEDERAZIONE INTESA -
Via B. Eustacchio, 22 - 00192 ROMA
Via della Consolata, 43/a - 00165 ROMA

F.S.A C.N.P.P. - Via Spaccarelli, 86
00192 ROMA

R.D.B.-P.I.- Via dell'Aeroporto, 129
00175 ROMA

Si.A.L.Pe. - A.S.I.A. - Via della Consolata, 43/a
00165 ROMA

e.p.c. Direzione Generale del Personale
e della Formazione

S.A.G.-P.P. - Via della Trinità dei Pellegrini, 1
00186 ROMA

SEDE

Si.A.P.Pe. Via Belice, 13
00012 GUIDONIA (Roma)

Alla Direzione Generale per
l'Esecuzione Penale Esterna
SEDE

U.S.P.P. Via G. Mompiani, 77
00192 ROMA

OGGETTO: Convocazione - Uffici Esecuzione Penale Esterna.
Riunione del 4 luglio 2007 ore 10.30.

Facendo seguito alla ministeriale n. 0170124-2007 del 28.5.2007, si trasmette schema di Decreto Interministeriale riguardante la partecipazione della polizia penitenziaria alle attività di esecuzione penale esterna. A tal riguardo i rappresentanti di codeste OO.SS. sono invitati per il giorno 4 luglio p.v. alle ore 10.30 presso la sala riunioni di questo Dipartimento per l'esame del provvedimento in parola.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



*A Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro
dell'Interno*

visti gli articoli 72 e 47ter della legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, recante l'ordinamento penitenziario;

vista la legge primo aprile 1981, n. 121, recante l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

visto l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'istituzione del Corpo di polizia penitenziaria;

visti gli articoli 48, comma 6, e 118 del D. P. R. 30 giugno 2000, n. 230, recante il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario;

visti gli articoli 52 e 53 del D. P. R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

visto l'articolo 656 del codice di procedura penale;

visto il decreto interministeriale 11 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1997, che ha disciplinato i compiti del Corpo in materia di trasferimento delle persone poste agli arresti domiciliari ed in detenzione domiciliare;

rilevato che l'ampliamento dell'uso delle misure alternative alla detenzione costituisce indirizzo politico del Governo;

ritenuto che la possibilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di comportamento e di permanenza fatte alle persone ammesse all'esecuzione penale costituisce esigenza interna al percorso di riabilitazione verso la legalità, ed insieme esigenza civile e condizione perché la giurisdizione possa fare più sicuro ricorso alle stesse misure alternative;

ritenuto che la presente situazione induce a dare applicazione alle attribuzioni in materia conferita dalla legge al Corpo di polizia penitenziaria;

ritenuto che l'efficace esecuzione di tali competenze richieda adeguata formazione alle particolari modalità di relazioni che la legge prevede per le persone ammesse alle misure alternativa dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare;

ritenuto, anche in ragione della situazione logistica degli uffici competenti per l'esecuzione penale esterna, di procedere in via sperimentale all'attuazione di quanto sopra, individuando nella stessa fase di realizzazione, ambiti di intervento compatibili con l'effettiva disponibilità di risorse umane e strumentali e con la maggiore evidenza del bisogno correlato;

ritenuto inoltre di procedere anche per la sperimentazione nelle forme del decreto in concerto con il Ministero dell'Interno, in relazione ai concorrenti profili di ordine e sicurezza pubblica, ed all'esigenza di evitare duplicazioni di attività e di conseguire il maggior raccordo informativo per le attività di rispettiva competenza;

sentite le Organizzazioni sindacali;



*A Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro
dell' Interno*

DECRETA

(CAPO PRIMO)

Articolo 1

(Criteri generali dell'attività di verifica)

1. La polizia penitenziaria partecipa alle attività di esecuzione penale esterna inserendosi in un modello operativo che pone al suo centro il programma di trattamento ed inclusione sociale della persona ammessa alla misura alternativa. A tal fine svolge, in via prioritaria rispetto alle altre forze di polizia, la verifica del rispetto degli obblighi di presenza in determinati luoghi e tempi, che sono imposti alle persone ammesse alle misure alternative della detenzione domiciliare e dell'affidamento in prova.
2. Il direttore dell'ufficio locale di esecuzione penale esterna, sentito l'assistente sociale assegnatario del caso ed il responsabile del nucleo di verifica, emana i conseguenti ordini di servizio, allegandovi il programma di trattamento.
3. Il responsabile del nucleo di verifica dispone le attività di controllo secondo piani generali che integrano le verifiche indicate nei singoli ordini di servizio. **I piani generali si conformano alle linee guida di coordinamento tecnico-operativo definite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.**

Articolo 2

(Strutture sperimentali di verifica)

1. I compiti indicati nell'articolo 1, sono svolti da un nucleo di verifica, composto da personale del Corpo di polizia penitenziaria, istituito presso l'ufficio locale di esecuzione penale esterna.
2. Ai fini della sperimentazione, i contingenti di personale da assegnare ai singoli nuclei sono stabiliti con decreto del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
3. Il nucleo di verifica dipende dal direttore dell'ufficio locale.



*Al Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro
dell'Interno*

Articolo 3
(Selezione del personale)

- 1 L'assegnazione temporanea ai nuclei sperimentali di verifica avviene attraverso un interpello per ogni circoscrizione di provveditorato interessato; un primo scrutinio sull'esistenza dei requisiti di cui al successivo comma 3; la frequenza ed il superamento di un corso al quale è ammesso un numero di operatori superiore di un terzo rispetto a quello dei posti disponibili nei nuclei.
- 2 Sulla base delle direttive fornite dalla direzione generale del personale, il provveditore regionale indice un interpello per la propria circoscrizione, destinato agli operatori del Corpo amministrati da quel provveditorato.
- 3 I requisiti professionali da valutare attraverso il primo scrutinio sono stabiliti con decreto del Capo del dipartimento, su proposta dei direttori generali competenti, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo.
- 4 Lo scrutinio è compiuto da una commissione, presieduta da un dirigente del ruolo di esecuzione penale esterna del provveditorato interessato, ed integrata da un funzionario di area pedagogica con posizione economica C3, da un funzionario direttivo del Corpo e da un assistente sociale con posizione economica C3.
- 5 La commissione, in applicazione dei criteri di valutazione di cui al comma 3, attribuisce un punteggio ad ogni operatore che abbia partecipato all'interpello.
- 6 Sono ammessi al corso di cui al comma 1, i candidati che abbiano riportato il punteggio più alto in misura di un terzo superiore ai posti disponibili.
- 7 Il corso è svolto in una delle scuole di formazione del Corpo. Nella fase sperimentale, ha carattere intensivo e durata di tre mesi ed è impartito secondo programmi stabiliti d'intesa fra il direttore generale del personale e della formazione ed il direttore generale dell'esecuzione penale esterna, **che comprendono comunque l'insegnamento delle tecniche e delle modalità operative e di comunicazione comprese nelle linee guida indicate dall'articolo 1.**
- 8 All'esame finale dei partecipanti al corso, all'assegnazione del punteggio finale, ed alla formazione della graduatoria, provvede una commissione unica, nominata con successivo provvedimento del Capo del dipartimento, e composta da un dirigente penitenziario del ruolo di esecuzione penale esterna, che la presiede, da un assistente sociale con posizione economica C3, da un funzionario od ufficiale designato dal Dipartimento della pubblica sicurezza, da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria, da un docente del corso estraneo ai ruoli dell'amministrazione. Il voto è espresso in cinquantesimi in ragione di dieci punti



*Al Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro
dell'Interno*

per ogni commissario. Il corsista che riporti una valutazione inferiore a trentacinque è escluso dalla graduatoria.

- 9 Sulla base dei risultati conseguiti, la commissione procede alla formazione di distinte graduatorie per ogni provveditorato
- 10 La direzione generale del personale e della formazione approva le graduatorie e il provveditore regionale assegna in via provvisoria i qualificati in posizione utile ai nuclei sperimentali degli uffici locali posti nell'ambito del provveditorato.

Articolo 4
(Dotazioni logistiche)

- 1 Il direttore generale dei beni e servizi assegna ad ogni ufficio ove si compie la sperimentazione la dotazione strumentale da destinare al servizio.
- 2 In fase di sperimentazione, i nuclei hanno sede presso gli uffici locali, ove possibile.

Articolo 5
(Coordinamento)

- 1 **Il Prefetto della provincia in cui operano i nuclei sperimentali di verifica sovrintende all'attuazione delle direttive impartite per il coordinamento delle attività previste dal presente decreto con quelle di sicurezza pubblica e di controllo del territorio. A tale fine, il direttore dell'ufficio locale comunica al prefetto della provincia nella quale insiste l'ufficio, i piani generali e gli ordini di servizio ed assicura i raccordi funzionali con le autorità giudiziarie e, secondo le linee guida di cui all'articolo 1, con gli organi di polizia competenti per territorio. Egli assicura comunque la tempestiva comunicazione alle autorità provinciali di pubblica sicurezza di quanto possa rilevare ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica.**
- 2 In ambito regionale, il coordinamento interno fra i vari nuclei sperimentali di verifica è curato dal provveditorato nella cui competenza ricadono gli uffici ai quali i nuclei sono attribuiti.
- 3 L'analisi e la progettazione in materia, sono curate dalle direzioni generali del personale e della formazione e dell'esecuzione penale esterna.
- 4 Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 3, durante la fase di sperimentazione, il Capo del dipartimento costituisce una struttura temporanea presso la direzione generale dell'esecuzione penale esterna la cui composizione



*Al Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro
dell' Interno*

è integrata da un funzionario od ufficiale designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Articolo 6
(Risorse Umane)

- 1 Ai nuclei sperimentali di verifica sono preposti ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
- 2 Nell'ambito dei provveditorati, le funzioni di coordinamento sono assegnate al direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna che è coadiuvato, a tale fine, da un funzionario del Corpo.

Articolo 7
(Ambiti di sperimentazione)

- 1 La sperimentazione è valutata sulla base di indicatori definiti previamente dal Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per i profili di competenza d'intesa con il Capo della Polizia.
- 2 Nella fase di sperimentazione, le attività previste dall'articolo 1, sono svolte **negli uffici locali di esecuzione penale esterna ricadenti nei provveditorati di Campania, Lazio, Puglia, Sicilia, limitatamente al territorio del comune nel quale ha sede l'ufficio locale di esecuzione penale esterna.**
- 3 Ai fini indicati dal comma 2, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sulla base di intese con il Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica alle prefetture ed alle questure delle province interessate, i tempi ed i modi con i quali avrà corso la sperimentazione.
- 4 La sperimentazione decorre dal mese successivo all'assegnazione del personale ai nuclei sperimentali e si compie entro il **sesto** mese successivo.
- 5 Al compimento della sperimentazione, il Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed il Capo della Polizia formulano rispettivamente al Ministro della Giustizia ed al Ministro dell'Interno le valutazioni di risultato.
- 6 All'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede entro le esistenti autorizzazioni di spesa.